

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO

DATO ATTO che il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo – Autorità di Gestione, con Decreto – Autorità di Gestione DG DISR – DISR 01 n. 19817 del 3 maggio 2019, ha concesso alla domanda di sostegno n. 54250377311 presentata da questo Consorzio il contributo nell'importo massimo ammissibile pari ad € 4.591.062,00, a carico dei fondi PSRN, a fronte di una spesa complessiva pari ad € 6.842.161,65 per la realizzazione del progetto: "Lavori completamento ed adeguamento funzionale degli impianti irrigui nella Val di Sangro: impianti a servizio della zona IIC – IIIN"; con Decreto n. 11787 del 23.03.2020 ha concesso a questo Consorzio, a valere sulle risorse del PSRN 2014-2020, il contributo residuo di € 2.251.099,65 spettante alla domanda di sostegno m. 52250377311 presentata dal Consorzio di Bonifica Sud per la realizzazione del progetto: "Lavori completamento ed adeguamento funzionale degli impianti irrigui nella Val di Sangro: impianti a servizio della zona IIC – IIIN";

DATO ATTO che,

- ai sensi dell'art. 3, comma 5 duodecies, della legge n. 231/2005 "Le somme dovute agli aventi diritto in attuazione di disposizioni dell'ordinamento comunitario relative a provvidenze finanziarie, la cui erogazione sia affidata agli organismi pagatori riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, non possono essere sequestrate, pignorate o formare oggetto di provvedimenti cautelari, ivi compresi i fermi amministrativi di cui all'articolo 69, sesto comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, tranne che per il recupero da parte degli organismi pagatori di pagamenti indebiti di tali provvidenze",
- ai sensi della legge 11 novembre 2005, n. 231, così come modificata dall'art. 1, comma 1052 della legge n. 296 del 27.12.2006, i pagamenti agli aventi titolo delle provvidenze finanziarie previste dalla Comunità Europea, la cui erogazione è affidata ad AGEA, sono disposti esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancari (o postali) che devono essere indicati dai beneficiari e agli stessi intestati;
- la Legge 11 settembre 2020, n. 120 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" il cui articolo 63, comma 4, testualmente recita "Le risorse, necessarie alla realizzazione e alla manutenzione di opere infrastrutturali anche irrigue e di bonifica idraulica, nella disponibilità di Enti irrigui con personalità di diritto pubblico o che svolgono attività di pubblico interesse, anche riconosciuti con le modalità di cui all'articolo 863 del codice civile, non possono essere sottoposte ad esecuzione forzata da parte dei terzi creditori di tali Enti nei limiti degli importi gravati dal vincolo di destinazione alle singole infrastrutture pubbliche. A tal fine l'organo amministrativo degli Enti di cui al primo periodo, con deliberazione adottata per ogni semestre, quantifica preventivamente le somme oggetto del vincolo. È nullo ogni pignoramento eseguito in violazione del vincolo di destinazione e la nullità è rilevabile anche d'ufficio dal giudice. La impignorabilità di cui al presente comma viene meno e non è opponibile ai creditori procedenti qualora, dopo la adozione da parte dell'organo amministrativo della deliberazione semestrale di preventiva quantificazione delle somme oggetto del vincolo, siano operati pagamenti o emessi mandati per titoli di spesa diversi da quelli vincolati, senza seguire l'ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non è prescritta fattura, delle deliberazioni di impegno da parte dell'Ente stesso";

VISTA in proposito la Circolare ANBI n. 30 del 23/09/2020 recante "Conversione in legge del D.L. n. 76/2020, contenente "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale". Piano straordinario di interventi di manutenzione, anche ordinaria, dei canali e delle opere di bonifica idraulica. Modifiche al regime dei contratti pubblici.";

RILEVATO che in conformità con l'articolo 66 del Reg. Ue n. 1305/2013, il Consorzio adopera un sistema contabile distinto tramite l'utilizzo di un sottoconto di tesoreria dedicato da cui sia possibile raggruppare ed isolare – tracciare – tutte le spese e gli incassi dell'intervento, individuato al n. 501, IBAN: IT21G0311177911000000080695, e denominato "Fondi vincolati PSRN 2014-20 – lavori di adeguamento funzionale degli impianti irrigui in Val di Sangro: impianti a servizio della zona IIC – IIIN";

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO

RITENUTO dunque, per effetto delle disposizioni normative innanzi richiamate, di poter dichiarare l'impignorabilità delle risorse destinate all'attuazione dell'intervento denominato "Lavori di adeguamento funzionale degli impianti irrigui in Val di Sangro: impianti a servizio della zona IIC – IIIN", come iscritte al Bilancio di Previsione 2020, capitolo di entrata 39.8 e corrispondente capitolo di spesa n. 81.24, per l'importo di € 1.710.540,41;

VISTO il Bilancio di Previsione del corrente esercizio finanziario 2020, approvato con Delibera commissariale n. 126 del 20.07.2020;

VISTA la Legge Regione Abruzzo n. 45 del 20/12/2019 recante "Nuove disposizioni in materia di Consorzi di bonifica per la razionalizzazione, l'economicità e la trasparenza delle funzioni di competenza. Abrogazione della legge regionale 10 marzo 1983, n. 11(Normativa in materia di bonifica)", ed in particolare l'art. 20 della stessa concernente la "Gestione straordinaria dei Consorzi di bonifica";

DATO ATTO dei pareri favorevoli circa la regolarità tecnica, amministrativa e contabile del presente atto espressi dai competenti uffici dell'Ente, allegati alla presente deliberazione;

con i poteri conferitigli dal D.P.G.R.A. n. 24 del 14 febbraio 2020,

DELIBERA

Per quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riassunto;

- Di dare atto che a norma dell'art. 3, comma 5 duodecies, della legge n. 231/2005 e dell'art. 63, comma 4 e della Legge 11 settembre 2020, n. 120 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76", le somme destinate all'attuazione dell'intervento denominato "Lavori completamento ed adeguamento funzionale degli impianti irrigui nella Val di Sangro: impianti a servizio della zona IIC – IIIN" non possono essere sottoposte ad esecuzione forzata da parte dei terzi creditori di tali Enti;
- Di dichiarare pertanto l'impignorabilità delle risorse iscritte al Bilancio di Previsione 2020, capitolo di entrata 39.8 e corrispondente capitolo di spesa n. 81.24, per l'importo di € 1.710.540,41 afferenti l'intervento "Lavori di adeguamento funzionale degli impianti irrigui in Val di Sangro: impianti a servizio della zona IIC – IIIN" finanziato con fondi del Programma di Sviluppo Rurale Nazionale con Decreto n. 19817 del 3 maggio 2019 e con Decreto n. 11787 del 23.03.2020 del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo – Autorità di Gestione, giacenti sul conto di tesoreria n. 501, IBAN: IT21G0311177911000000080695, denominato "Fondi vincolati PSRN 2014-20 – lavori di adeguamento funzionale degli impianti irrigui in Val di Sangro: impianti a servizio della zona IIC – IIIN";
- Di provvedere alla notificazione della presente deliberazione agli Istituti finanziari interessati nonché al tesoriere del Consorzio di bonifica UBI Banca S.p.A., ai fini dell'opponibilità ai terzi creditori;
- Di trasmettere il presente provvedimento all'ufficio competente per i conseguenziali adempimenti di competenza.

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO

Seduta del 01/10/2020 N. 167

Letto, approvato e sottoscritto.
IL COMMISSARIO
(Dott. Michele Modesti)

IL SEGRETARIO
(Ing. Tommaso Valerio)



Per copia conforme all'originale
ad uso amministrativo

IL SEGRETARIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata ed affissa all'albo consortile il giorno
1 OTT 2020 e che la deliberazione stessa vi è rimasta per tre giorni consecutivi ai sensi
dell'art. 47 dello Statuto, compreso il primo giorno.

Vasto, li

14 OTT 2020



IL SEGRETARIO
(Ing. Tommaso Valerio)



Oggetto: Dichiarazione impignorabilità risorse afferenti l'intervento "Lavori completamento ed adeguamento funzionale degli impianti irrigui nella Val di Sangro: impianti a servizio della zona IIC - IIIN" - Secondo semestre anno 2020.

L'anno duemilaventi (2020), il giorno uno (01) del mese di ottobre (10) il Commissario Straordinario, Dott. Michele Modesti, nominato con D.P.G.R.A. n. 24 del 14 febbraio 2020, assistito dal Direttore Generale, Ing. Tommaso Valerio, anche in veste di segretario, ha adottato la seguente deliberazione:

VISTI

- il vigente Statuto consortile;
- il R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, recante "Nuove norme per la bonifica integrale", e successive modifiche ed integrazioni;
- l'art. 862 del codice civile che prevede e disciplina i consorzi di bonifica, quali "persone giuridiche pubbliche che svolgono la loro attività secondo le norme dettate dalla legge";
- l'art. 828, comma 2, del codice civile ai sensi del quale "i beni che fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato, delle province e dei comuni non possono essere sottratti alla loro destinazione se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano";

ATTESO CHE

- l'art. 59 del richiamato R.D. e l'art. 862 c.c. qualificano i Consorzi di Bonifica quali persone giuridiche pubbliche di natura economica, a struttura associativa e dotato di autonomia funzionale e contabile, nonché di potere regolamentare, deputati allo svolgimento di funzioni di rilevante interesse pubblico;

CONSIDERATO che il Consorzio di Bonifica rivestendo la predetta qualificazione di Ente Pubblico Economico, non può essere assoggettato alle procedure concorsuali ed è quindi esente dall'applicazione dell'art. 1 della legge fallimentare che testualmente recita "sono soggetti al fallimento, nonché al concordato preventivo, gli imprenditori che esercitano un'attività commerciale, esclusi gli enti pubblici ed i piccoli imprenditori";

CONSIDERATO altresì che con riguardo all'individuazione dei beni degli enti pubblici soggetti a pignoramento, l'esecuzione forzata può avere luogo soltanto ed esclusivamente su beni patrimoniali disponibili e non su quelli patrimoniali indisponibili o demaniali;

RILEVATO che la sottrazione all'azione esecutiva di un bene pubblico può derivare unicamente dalla legge o da un provvedimento amministrativo, che nella legge trovi fondamento, che lo destini ad un pubblico servizio, vincolandolo all'attività istituzionale dell'ente pubblico;